



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne


Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA : 00377510177

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



Per data e numero protocollo
cfr segnatura informatica

Pratica numero VINC/2019/00051/PAES

Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Brescia, Mantova e Cremona

Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia

pec: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.lgs. 42/2004 - D.G.R. n.IX/2727 del 22/12/2011- D.d.g. 24/12/2013 n. 12746. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs 42/2004 e art.19 Legge 241 del 7/8/1990 e s.m.i. - Procedura semplificata in base all'art. 3 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 - Richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata n.VINC/2019/00051/PAES pervenuta in data 13/12/2019 prot. n.20791 Bianchi Trivulzi Gianluigi.

In allegato alla presente comunicazione si trasmette, per gli effetti dell'**art. 11 comma 5 del DPR 31/2017** la proposta di accoglimento della domanda in oggetto per la realizzazione dell'intervento di **"modifiche sostanziali consistenti con una diversa conformazione del prospetto ovest, verso il canale, dove l'intento principale è quello di alleggerire l'impatto volumetrico, coniugando estetica e funzione, in particolare dei parapetti. I nuovi parapetti si configureranno in parte in cristallo ed in parte opachi, questi ultimi in muratura, verranno tinteggiati della stessa gradazione cromatica delle murature retrostanti, integrandosi completamente con la facciata. I vari setti che prima scandivano i balconi, verranno concentrati unicamente nella parte centrale, componendo due finte lesene, che congiungeranno lo sporto del solaio di copertura con la veletta presente all'altezza del pavimento del piano primo. Inoltre le portefinestre del vano scala si ridurranno a finestre. Altra modifica apportata è la riduzione della lunghezza dei balconi, che ha come effetto quello di liberare gli spigoli dell'edificio "** configurabili nella voce **B1 e B3** dell'Allegato "B" del D.P.R. 31/2017, allegando:

- Relazione di proposta di accoglimento della domanda;
- Verbale della Commissione del paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale n.12, 11-03-2005, espresso nella seduta del 16/12/2019 con verbale n° 65 ;
- Elaborati grafici presentati in data 13/12/2019 al prot. 20791;

Il Sottoscritto Ing. Venturini Angelo, Responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Pisogne, inoltre ,

ATTESTA

La conformità URBANISTICA dell'intervento proposto ricadente in unità del paesaggio **"R1 – Ambiti Residenziali Strutturati"** del Vigente P.G.T..

II RESPONSABILE
SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA - SUE
(Ing. Venturini Angelo)

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate)

Vincolo Imposto

- Fascia 300 mt. Lago (Art. 142 - comma 1 - lettera b);
- Art. 10 - (D.M. 18.04.1960);
- Art. 17 - P.T.P.R. – Quota 1000 mt s.l.m.
- Fascia 150 mt. fiumi e torrenti - (Art. 142 – comma 1 - lettera c).

INTERVENTI REALIZZABILI AI SENSI DELL'ART. 4	
X	B.1. Incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a mc. 100, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori è sottoposto a procedimento autorizzativo ordinario;
	B.2. Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purchè tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
X	B.3 Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
	B.4 Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
	B.5 Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni delle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
	B.6 Interventi necessari per superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm. ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; Si applica l'art. 4 comma 3
	B.7 Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
	B.8 Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purchè integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio dei singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
	B.9 Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml. 1,50 e diametro non superiore a ml. 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
	B.10 Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

	B.11 Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
	B.12 Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
	B.13 Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice; Si applica l'art. 4, comma 3
	B.14 Interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato "A", da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
	B.15 Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
	B.16 Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc., compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
	B.17 Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
	B.18 Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifica degli assetti vegetazionali;
	B.19 Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10% della superficie coperta preesistente;
	B.20 Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
	B.21 Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-topologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
	B.22 Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
	B.23 Realizzazione di opere accessorie in soprassuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
	B.24 Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprassuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
	B.25 Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti, semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
	B.26 Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e al servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; Si applica l'art. 4, comma 3
	B.27 Manufatti in soprassuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
	B.28 Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua
	B.29 Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a 10 mq;
	B.30 Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
	B.31 Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
	B.32 Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano

	paesaggistico regionale che individui tali aree;
	B.33 Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
	B.34 Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purchè preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
	B.35 Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
	B.36 Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; Si applica l'art. 4, comma 3
	B.37 Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a ml 10 e a ml 6,3;
	B.38 Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6 comma 4, del decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 ml se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 ml, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
	B.39 Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
	B.40 Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
	B.41 Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136 comma 1, lettere a) e b) del Codice;
	B.42 Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.